

Tribunale di Bologna, 02/04/2024

â?omissisâ?

premesse:

parti del processo sono due societ  commerciali;

come gi  rilevato col decreto *omissis* emesso ex art. 171-bis, commi 1 e 2, c.p.c., non vi   prova della notificazione della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo: lâ?attrice ha iscritto a ruolo la causa il *omissis* ma non ha depositato prova della notifica dell atto introduttivo, n  lo ha fatto successivamente nonostante gli inviti formulati dal giudice prima col decreto *omissis* e poi con lâ?ordinanza interlocutoria *omissis*, lâ?uno e lâ?altra regolarmente comunicati all attrice rispettivamente lâ?*omissis* e lâ?*omissis*;

rilevato:

il decreto *omissis* emesso ai sensi dell art. 171-bis, commi 1 e 2, c.p.c. aveva dichiarato la nullit  della citazione sotto diversi profili (mancato rispetto dei termini a comparizione e di quanto previsto dall art. 163, comma 3, n. 7 c.p.c.);

aveva disposto la rinnovazione della citazione (la notifica andava eseguita via PEC) entro il termine perentorio del *omissis*;

aveva fissato nuova udienza per la comparizione delle parti ai sensi dell art. 183 c.p.c. in data *omissis* compatibile col rispetto dei termini a comparire; aveva invitato lâ?attrice a depositare entro il *omissis* la prova della prima notificazione, se eseguita, e a depositare prova della notificazione dell atto di rinnovazione della citazione, non appena eseguita;

col predetto decreto *omissis* lâ?attrice era stata altres  invitata, se non interessata a rinnovare la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, a depositare dichiarazione di rinuncia agli atti ex art. 306 c.p.c. dandone avviso al giudice via email;

alla data dell *omissis* la convenuta risultava non costituita mentre lâ?attrice non aveva depositato alcun atto n  risposto agli inviti del giudice;

con ordinanza interlocutoria *omissis* lâ?attrice era stata nuovamente invitata a produrre, entro il *omissis*, prova della notifica dell originaria citazione e della tempestiva esecuzione della rinnovazione della citazione;

con la predetta ordinanza *omissis* si era evidenziata la necessit  , per ragioni di gestione del ruolo, di sapere se lâ?atto di citazione fosse stato notificato e se lâ?attrice avesse ottemperato a

quanto previsto col decreto *omissis* e dunque se avesse eseguito, entro il termine perentorio assegnato, la rinnovazione della citazione;

spirato il termine del *omissis*, l'attrice non ha depositato alcunché né ha risposto agli interPELLI del giudice di cui al decreto *omissis* e all'ordinanza *omissis*;

l'attrice non ha depositato alcuna istanza al giudice, così dimostrando il proprio disinteresse per la prosecuzione del giudizio nel contraddittorio con la convenuta opposta;

la convenuta risulta tuttora non costituita e da Consolle non risulta che sia stata chiesta, nel suo interesse e da un procuratore appositamente nominato, la visibilità del fascicolo informatico;

come già rilevato nell'ordinanza *omissis*, in assenza di prova della (tempestiva) notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e dell'eseguita rinnovazione della citazione, non vi è ragione in un sistema che ha anticipato le verifiche preliminari ad una fase anteriore alla prima udienza di comparizione e trattazione di attendere, per adottare i provvedimenti del caso, il nuovo termine per la tempestiva costituzione della convenuta né tantomeno l'udienza *omissis*;

È un fatto che l'attrice non ha dato prova di aver rinnovato, nel termine perentorio assegnato (e neppure successivamente), la citazione dichiarata nulla all'esito delle verifiche preliminari e ciò è ragione sufficiente per dichiarare l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 164 e 307 c.p.c.;

non si provvede sulle spese non essendosi costituita la convenuta;

P.Q.M.

Dichiara l'estinzione del processo.

Campi meta

Massima :

In assenza di prova della (tempestiva) notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e dell'eseguita rinnovazione della citazione, non vi è ragione di ritenere che ha anticipato le verifiche preliminari ad una fase anteriore alla prima udienza di comparizione e trattazione (art. 171 bis c.p.c. introdotto dalla c.d. riforma Cartabia) di attendere, per adottare i provvedimenti del caso, il nuovo termine per la tempestiva costituzione della convenuta tantomeno l'udienza; se quindi parte attrice non ha dato prova di aver rinnovato, nel termine perentorio assegnato (e neppure successivamente), la citazione dichiarata nulla all'esito delle verifiche preliminari, ciò è ragione sufficiente per dichiarare l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 164 e 307 c.p.c.

Supporto Alla Lettura :

OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO

L'opposizione al **decreto ingiuntivo** è lo strumento con cui il soggetto ingiunto può impugnare il decreto emesso nei suoi confronti, ritenendolo infondato. Dà luogo ad un contraddittorio a cognizione piena in cui si confrontano le contrastanti posizioni delle parti. La disciplina dell'opposizione nel procedimento monitorio è contenuta nell'articolo 645 del codice di procedura civile. Ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile: «L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638.» • L'opposizione dev'essere effettuata allo stesso giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo con atto di citazione, nelle controversie ordinarie, o con ricorso, nelle controversie di lavoro. Questa deve essere proposta entro il termine di 40 giorni a pena di decadenza. In caso contrario il decreto diventa definitivo con l'efficacia di una sentenza passata in giudicato. L'opposizione al decreto instaura un contraddittorio a cognizione piena che si svolge con le formalità tipiche del processo ordinario di fronte al giudice adito. Nello svolgimento del contraddittorio il giudice deve verificare che siano presenti:

- la competenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo;
- l'effettiva esistenza del credito

In difetto di uno dei due presupposti, il giudice può dichiarare l'invalidità del decreto, manifestandosi la mancanza di uno dei criteri di ammissibilità della domanda ai sensi dell'articolo 633 del codice di procedura civile.